ATTO COSTITUTIVO Associazione #Fucecchioèlibera (ODV)

In data 09/12/2022, in via Giuseppe Verdi 18 nel Comune di Fucecchio (50054, FI), alle ore 21.30, si sono riunite le seguenti persone.

- Sig.ra Ciomei Chiara (cod. fiscale CMICHR99C65D403P) nata a Empoli (FI) il 25/03/1999, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Vicolo delle Carbonaie, 3.
- Sig. Guidi Lorenzo (cod. fiscale GDULNZ99M04I046T) nato a San Miniato (PI) il 04/08/1999, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Via Romana Lucchese, 79.
- Sig. Paroli Andrea (cod. fiscale PRLNDR01R23I046E) nato a San Miniato (PI) il 23/10/2001, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Via Giuseppe Verdi, 18.
- Sig.ra Talini Michela (cod. fiscale TLNMHL99L67G491K) nata a Pescia (PT) il 27/07/1999, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Via degli Aironi, 45.
- Sig. Frassi Gabriele (cod. fiscale FRSGRL00A23I046C) nato a San Miniato (PI) il 23/01/2000, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Via della Pescaia, 3.
- Sig. Dei Andrea (cod. fiscale DEINDR02E23I046M) nato a San Miniato (PI) il 23/05/2002, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Piazza Salvo d'Acquisto, 9.
- Sig. Favilli Lorenzo (cod. fiscale FVLLNZ02A03I046D) nato a San Miniato (PI) il 03/01/2002, residente a Fucecchio (FI, 50054) in via de'Cadolingi, 18.
- Dott.sa Fondelli Linda (cod. fiscale FNDLND99B46I046O) nata a San Miniato
 (PI) il 06/02/1999, residente a Fucecchio (FI, 50054) in via dei Cerchi, 18.
- Sig. Geloso Gianmarco (cod. Fiscale GLSGMR03P29D612D) nato a Firenze (FI) il 29/09/2003, residente a Fucecchio in viale Giosuè Carducci, 91.
- Sig.ra Modesto Cassandra (cod. fiscale MDSCSN03S44G843V) nata a Pontedera (PI) il 04/11/2003, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Viale Mariotti, 3.
- Sig. Vezzosi Alessandro (cod. fiscale VZZLSN01L03G702F) nato a Pisa (PI) il 03/07/2001, residente a Fucecchio (FI, 50054) in Via Arcivescovo Ruffino, 14.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Ciomei Chiara, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Frassi Gabriele quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione #Fucecchioèlibera ODV", da ora in avanti denominata "associazione".

Lind Fordelli



L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Fucecchio all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di duemila euro.

ART. 4 L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale,* mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti attività, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 legge 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 legge 117/2017).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione* (denominato *Consiglio* nello Statuto) sia composto da undici componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Coordinatrice: sig.ra Ciomei Chiara Tesoriere: sig. Guidi Lorenzo Tesoriere: sig. Paroli Andrea Segretaria: sig.ra Talini Michela Archivista: sig. Frassi Gabriele Consigliere: sig. Dei Andrea

2

Consigliere: sig. Favilli Lorenzo Consigliera: dott.sa Fondelli Linda Consigliere: sig. Geloso Gianmarco Consigliera: sig.ra Modesto Cassandra Consigliere: sig. Vezzosi Alessandro

delle En/a

ART. 7 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2022. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Ciomei Chiara

Sig. Guidi Lorenzo

Sig. Paroli Andrea

Andrea Bred

Sig.ra Talini Michela

Sig. Frassi Gabriele

brieb Drusse

Sig. Dei Andrea

Sig. Favilli Lorenzo

Dott.sa Fondelli Linda

Sig. Geloso Gianmarço

Charles the

Sig.ra Modesto Cassandra

Sig. Vezzosi Alessandro

Denound Veron

Fucecchio, 09/12/2022

Orezione di Fine

Agenzia della Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FINENZE
UFFICIO TERRITORI LE DI EMPOLI

Atto registrate in 8 DIC 2022 al nº

Serie 3-N d originali Esatti euro ESEN

L AUZIONARIO Gisella Fornaciari

3



STATUTO

ASSOCIAZIONE #FUCECCHIOÉLIBERA – ODV

ART. 1

(Costituzione dell'associazione)

É costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente *denominazione*: **«Associazione #Fucecchioèlibera — ODV»**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fucecchio (Fi) e con durata illimitata.

L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale,* mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti attività, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 legge 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 legge 117/2017).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 2 (Premesse: il gruppo #fucecchioèlibera)

Direz

L'associazione #FucecchioèLibera si pone in continuità con l'omonimo gruppo, nato in occasione del 72esimo anniversario della liberazione del Comune di Fucecchio, 1 settembre 2016.

- Il gruppo, nato sotto iniziativa di un gruppo di giovani e col supporto dell'amministrazione comunale, si poneva come obiettivo quello di raccogliere coloro che hanno partecipato negli anni ai viaggi della memoria (organizzati dall'Associazione Nazionale Ex-Deportati -A.N.E.D.) e favorire il prosieguo di un'attività di testimonianza delle tragedie avvenute nel nostro territorio durante il secondo conflitto mondiale.
- Nel corso degli anni l'attività del gruppo si è allargata anche a persone
 che non hanno partecipato al viaggio della memoria, ma hanno
 comunque a cuore il tema della memoria storica, ed ha svolto attività
 ulteriori rispetto alla partecipazione alle manifestazioni di
 commemorazione: incontri con le realtà locali, iniziative di dialogo con i
 testimoni diretti delle tragedie, attività nelle scuole.

Il passaggio da gruppo informale ad associazione ha lo scopo di formalizzare le attività del gruppo, rendendo così più efficiente e più facilmente gestibile l'opera di memoria storica e cittadinanza attiva che portiamo avanti. L'associazione #FucecchioèLibera si costituisce apartitica ed è disponibile a dialogare con tutte le realtà che condividono principi e valori all'Art. 3.

ART. 3 (Principi e valori dell'associazione)

L'associazione promuove i valori di libertà, pace e uguaglianza attraverso la tutela della memoria storica e lo stimolo alla partecipazione attiva di ogni cittadino. Porta avanti i valori che appartengono al genere umano nel suo complesso e all'individuo in quanto fondamentali, inalienabili e motivo di felicità.

Riallacciandosi al "giuramento di Mauthausen", alla legislazione nazionale, tra cui i principi fondamentali e i diritti espressi nella nostra Costituzione, e a quella internazionale, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'ONU, e al pensiero centenario di filosofi, giuristi e pensatori sulla materia, l'associazione pone alla base della sua costituzione i seguenti valori:

- libertà di espressione, opinione e pensiero su qualsiasi questione nel limite del rispetto reciproco;
- uguaglianza di ogni individuo e ripudio di qualsiasi forma di discriminazione;
- pace e fratellanza tra popoli, religioni e culture diverse;
- obbligo di trasmettere e preservare la memoria storica del nostro territorio, e non solo, così come i testimoni diretti ce l'hanno trasmessa;
- rifiuto di qualsiasi forma manifesta di apologia al fascismo o a qualsiasi regime totalitario, che vada apertamente in contrasto con i valori democratici;
- partecipazione attiva della cittadinanza, quale base per la costruzione di una società migliore e più inclusiva;
- rispetto e inclusione di qualsiasi minoranza;
- salvaguardia e tutela dell'ambiente, della flora e della fauna;
- vicinanza e attenzione ai soggetti più vulnerabili, alle generazioni più anziane e a quelle più giovani.

L'associazione si occupa del rispetto dei suddetti valori. L'associazione si occupa di difendere chiunque sia stato oggetto di una negazione dei suddetti principi.

L'associazione si propone di riconoscere e di premiare chi oltre a noi, porta avanti i nostri stessi valori.

ART. 4

(Numero degli associati, diritti e obblighi)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;





- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, eventualmente contribuendo alla loro realizzazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, le delibere e i regolamenti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio.

I soci svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5 (Adesione degli associati)

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio può cassare la domanda di adesione se – sempre secondo criteri non discriminatori – ha sufficienti ragioni per ritenere la non completa adesione della

persona ai valori dell'associazione: Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta, può contestare la decisione del Consiglio presso l'Assemblea che **decide** sulla richiesta di ammissione nella prima assemblea utile e comunque non oltre i 60 giorni dalla ricezione di richiesta di riesame, in formato scritto indirizzata al Coordinatore.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto e delle delibere, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'adesione all'associazione è considerata terminata anche in conseguenza del mancato pagamento della quota dell'adesione (quota sociale) per l'anno successivo: il Consiglio, in tal caso, può escludere un socio che si renda moroso dopo 2 solleciti scritti di regolarizzazione del versamento della quota sociale.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dopo la presa d'atto del Consiglio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 7 (Organi e cariche)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio.

Sono cariche dell'associazione:

- il Coordinatore;
- il segretario;
- l'Archivista;
- i due tesorieri.

Ai componenti degli organi associativi e a coloro che ricoprono cariche non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno predisposto dal Coordinatore, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.


L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il regolamento dei lavori assembleari,

Agenzia o Posicio Territo Posi

John Francisco

Limole Fordeli



- può deliberare sulla revoca di qualunque incarico citato nel presente statuto;
- approva annualmente il bilancio consuntivo, presentato dai Tesorieri;
- decide sul conferimento del titolo di membro onorario a persone fisiche (soci o non soci) e/o organizzazioni che hanno manifestato interesse alle tematiche e ai principi dell'associazione, contribuendo alle sue attività;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il cinquanta percento degli associati e il voto favorevole del sessanta percento dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 (Il Consiglio)

Il Consiglio è l'organo di amministrazione dell'associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. È formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di due anni. I componenti sono rieleggibili.


Rientrano tra i suoi compiti:

- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;

Galaria Franci

limely tombel





- del Segretario (con poteri sia sul Consiglio sia sull'Assemblea),
- di due Tesorieri (che svolgono funzione di controllo l'uno sull'altro), e
- dell'Archivista, dedito alla conservazione dei documenti dell'associazione e di tutto ciò che è atto a testimoniare il percorso svolto dal gruppo #FucecchioèLibera prima e a seguito della nascita dell'associazione;
- la nomina di delegati, tra i soci, per dirigere e coordinare il buon funzionamento di eventi, iniziative e progetti dell'associazione;

decide sulle controversie tra i singoli componenti a proposito delle attività dell'associazione;

- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- tutto ciò la cui competenza non è attribuita in via esclusiva all'Assemblea o ad altri organi in virtù della legge o del presente statuto.

Il Consiglio è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti: le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di assenza il segretario e l'archivista scelgono un componente del Consiglio a cui delegare le loro funzioni, comunicandolo al Coordinatore.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Coordinatore convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Coordinatore)

Il Coordinatore *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



alle Remote Vern Aneka Tout

limply tordell

La sua attività è orientata dalle delibere e i regolamenti approvati da Assemblea e Consiglio, di cui garantisce il rispetto.

Il Coordinatore è *eletto* dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Coordinatore *dura in carica* quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno.

Svolge funzione di controllo sul bilancio e sull'attività dei due Tesorieri.

In caso di assenza temporanea il Coordinatore è sostituito dal maggiore in età anagrafica tra i componenti del Consiglio.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da convenzioni con Enti pubblici;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 1, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Volontari)

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I *volontari – siano essi associati o non associati –* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.